

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI AMMISSIONE

L'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal collegio docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver sostenuto le prove standardizzate nazionali (prove INVALSI) come riportato nel *D. Lgs. n. 62/2017*.

In via generale, **l'ammissione** all'esame di stato è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto degli stessi criteri adottati per l'ammissione e non ammissione alla classe successiva, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei due requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **un voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali la cui determinazione farà riferimento:

- ✓ alla media delle valutazioni riportate nella scheda di valutazione finale della classe terza (secondo quadrimestre)
- ✓ al percorso scolastico e al processo di apprendimento compiuto nella scuola secondaria di I grado comprendente progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi, costante impegno e motivazione manifestato nel corso del percorso scolastico e partecipazione proficua alle attività ed ai progetti promossi dalla Scuola, che potrà determinare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, al massimo, di un punto rispetto al riferimento precedente.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe può attribuire un voto di ammissione inferiore a 6/10

ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni anche in funzione orientativa.

Si costituirà all'interno dell'Istituto la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe e presieduta dal Dirigente Scolastico.

Gli alunni sosterranno all'esame di Stato tre prove scritte, predisposte dalla commissione, ed un colloquio.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, saranno:

- a) prova scritta di italiano
- b) prova scritta relativa alle competenze logico - matematiche
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio e tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Educazione Civica.

Le modalità di conduzione del colloquio verranno definiti, di volta in volta, dal Collegio Docenti e di cui verrà fatta comunicazione, con congruo anticipo temporale, sia agli studenti che alle famiglie.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento i criteri stabiliti dalla commissione stessa.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi.

Per i candidati che non superano l' esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

I modelli sono adottati con provvedimento del M.i.u.r. e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Alla stesura della certificazione delle competenze contribuiranno anche le attività svolte nell'ambito delle unità di apprendimento che prevedono lo sviluppo e la realizzazione di compiti di realtà.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742. Per gli alunni con disabilità la certificazione, redatta sul modello nazionale, può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.